



In questo numero	pag.
Editoriale di Cinzia Renzi	1
Editoriale di Enzo Manunza	1
Ultime dall'Ufficio Fiscale	3
<i>Comunicazione telematica delle Operazioni IVA, cosiddetto spesometro</i>	
Ultime dall'Ufficio Legale	6
<i>Le risposte alle domande fatte da Voi</i>	
Focus: Ultime dall'ECTAA	8
<i>Nuovo Travel Agent's Handbook</i>	
Le Convenzioni Fiavet Servizi	9
Elenco Circolari	11
Riferimenti Fiavet	12

# cuore d'acqua

# SARDEGNA

www.sardegnaturismo.it

EDITORIALE di Enzo Manunza, Presidente Fiavet Servizi S.r.l.

Cari Colleghi,  
 come già saprete, grazie alle numerose comunicazioni ricevute nel corso degli ultimi mesi, la Fiavet Servizi Srl sta



lavorando per offrire ai propri Associati prodotti e servizi di cui, in qualità di Agente di viaggio, conosco la necessità nel contesto di un'Agenzia che desidera essere il più possibile competitiva. Con le nostre Convenzioni non cerchiamo solo di presentarvi un prodotto di ottima qualità, ma ci impegniamo affinché l'accesso allo stesso

avenga a condizioni esclusive, non trovabili sul mercato.

Nel corso delle prossime Fiavet News e degli eventi in programma, continueremo a dare la massima visibilità ai nostri Partner commerciali e alle offerte che, di volta in volta, loro stessi prepareranno.

Ad oggi stiamo lavorando per "coprire" settori su cui non vi sono accordi in essere e ci auguriamo di aggiornare costantemente l'elenco Partner. Inoltre, dopo il buon riscontro ottenuto alla BIT 2011 con uno stand tutto dedicato a Fiavet Servizi e ai suoi Sponsor, saremo anche in TTG, con la speranza di ripetere la positività dell'esperienza passata.

EDITORIALE di Cinzia Renzi, Presidente Fiavet

Cari Colleghi,  
 nonostante da più parti si evidenzino timidi segnali di ripresa del settore, non possiamo certo pensare di essere fuori dal "periodo di crisi" e



dall'inevitabile diminuzione del ricavo delle nostre imprese, dovuta al necessario abbassamento dei prezzi attuato per avvicinarci alle difficoltà economiche dei consumatori.

Sento di dover, ancora una volta, sottolineare il sempre più intollerabile comportamento tenuto dai fornitori di servizi, in particolar modo le compagnie aeree (ad esempio in tema di ADM), che vedono il ruolo dell'Agente di Viaggio e del Tour Operator come un elemento di costo e non come la risorsa che può determinare l'affermazione di un servizio piuttosto che di un altro.

Consapevoli che nelle prossime settimane saremo chiamati a scelte politiche estremamente delicate, stiamo, nel frattempo, dando seguito a quanto già iniziato nel corso dell'Assemblea Congressuale di Cagliari: abbiamo attivato il tavolo operativo con l'Associazione dei Consumatori, per promuovere strategie e azioni comuni. Abbiamo, inoltre, avviato il tavolo tecnico per rivedere le condizioni generali di contratto, alla luce delle nuove disposizioni previste dal codice del turismo e intrapreso i primi incontri con gli interlocutori del comparto ferroviario.



# Vacanze in Sardegna? C'è un bonus per te.

La Regione Sardegna ti regala fino a 90 euro

La Regione Sardegna, a tutti i turisti che verranno nell'Isola in nave dal 2 maggio al 3 luglio, riconoscerà il **Bonus Sardo Vacanza** di 90 euro per almeno 3 persone e di 60 euro per 2 persone. Sarà sufficiente presentare i documenti di viaggio e di soggiorno attestanti almeno 3 notti di pernottamento. Informazioni presso i desk attrezzati nei porti della Sardegna. Vi saranno rimborsati al Vostro rientro a casa.

numero verde 800 403 640 | info su [www.sardegnaturismo.it](http://www.sardegnaturismo.it) | e-mail [infobonusvacanza@regione.sardegna.it](mailto:infobonusvacanza@regione.sardegna.it)



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO  
AGENZIA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE

sardegna,  
**CUORE** d'acqua

**SARDEGNA**



# Ultime dall'Ufficio Fiscale

a cura di Pierluigi Fiorentino

*Comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro" – risposte dell'Agenzia delle Entrate agli specifici quesiti riguardanti l'attività delle agenzie di viaggi e dei tour operator.*

Si informa che l'Agenzia delle Entrate ha ufficialmente fornito il 28 giugno 2011 le risposte agli specifici quesiti posti con istanza di consulenza giuridica sull'**obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo pari o superiore a € 3.000<sup>1</sup>.

Si è particolarmente lieti e soddisfatti della tempestività della risposta e del fatto che la medesima, in buona sostanza, seppure non totalmente, conferma ed avvalorata le indicazioni interpretative che questa Federazione aveva già precedentemente auspicato.

## **Attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici art. 74-ter, del dpr n.633/72**

Oggetto della comunicazione sono le **operazioni di organizzazione di pacchetti e servizi turistici**, rientranti nel regime speciale IVA dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72, di **importo pari o superiore a € 3.600<sup>2</sup>**.

**Per l'anno d'imposta 2010, le agenzie di viaggi ed i tour operator sono tenuti a comunicare le singole operazioni business to business rese e ricevute non inferiori a € 25.000.**

Sono pertanto escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate nel 2010 nei confronti di privati. Si tratta di una importantissima esclusione che viene incontro alle difficoltà operative più volte rappresentate all'Amministrazione finanziaria.

**Per il periodo d'imposta 2011, invece, vanno comunicate le operazioni non inferiori a € 3.600 business to business dal 1 gennaio 2011 (cioè tra soggetti economici: imprese e professionisti titolari di partita IVA).**

**Le operazioni business to consumer (cioè nei confronti di privati) andranno comunicate con decorrenza dal 1 luglio 2011.** Anche tale agevolazione rappresenta una assoluta novità. E' stata infatti accolta la richiesta della Federazione di slittamento al prossimo 1 luglio per la comunicazione delle operazioni nei confronti dei privati, anziché dal 1 gennaio scorso.

Per quanto concerne le operazioni connesse alle cosiddette "liste di nozze", nonché le operazioni le cui spese non restano a carico del viaggiatore, il limite per la comunicazione resta pari a € 3.600; tale importo va riferito al corrispettivo globale dell'intero pacchetto o servizio turistico, e quindi non alle singole quote di partecipazione ovvero corrisposte da parenti ed amici, nonché al committente effettivo.

Relativamente alla corretta individuazione degli elementi informativi da indicare nella comunicazione, si deve fare riferimento al momento di registrazione, ai fini IVA, dei corrispettivi che, si rammenta, devono essere annotati nel "registro IVA corrispettivi 74-ter", relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate e cioè all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo e comunque non oltre la data di partenza del viaggio o inizio del soggiorno<sup>3</sup>.

**Di conseguenza, ai fini comunicativi in parola non assumono rilevanza gli eventuali acconti ricevuti dai clienti, trattandosi di operazioni fuori campo IVA.** Anche tale esclusione semplifica notevolmente l'adempimento comunicativo.

Nel tracciato record, anche questo su espressa richiesta di FIAVET, è stato previsto un apposito campo **"importo delle operazioni effettuate nell'anno – operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura"**, dove dovranno essere inserite **le singole operazioni attive e passive soggette alla disciplina prevista**

1 L'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a € 3.000, è stato disposto dall'art. 21, del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge del 30 luglio 2010, n. 122.

2 Si tratta di una ulteriore conferma di quanto già precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011, n. 24/E, al paragrafo 3.1, e spiegato nella Circolare FIAVET del 30 maggio 2011, n. 44.

3 Art. 5, comma 1, e 1, comma 6, del DM n. 340/1999.

dall'art. 74-ter, del DPR n. 633/72 e dal DM n. 340/1999, per i viaggi resi nell'Unione Europea, viceversa le operazioni sia attive sia passive per viaggi effettuati fuori dell'Unione Europea devono essere indicate nel campo 15 con tipologia 2 (*non imponibile*).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali servizi da altre agenzie o tour operator, acquisti con IVA non esposta ed indetraibile, ugualmente collocabili nello stesso rigo per le prestazioni ricevute (campo 4 = acquisto di servizi).

### Attività di intermediazione

E' stato ribadito che l'onere dell'adempimento è a carico del fornitore del servizio principale e non dell'agenzia di viaggi intermediaria.

Infatti, nelle ipotesi di attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi, in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale ed internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari), le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggi intermediarie, riguardano esclusivamente le fatture emesse da quest'ultime per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e dai compensi d'intermediazione incassati direttamente dai clienti. In tale caso l'Agenzia delle Entrate ricorda che il limite che fa eventualmente scattare la comunicazione per le agenzie di viaggi intermediarie è rispettivamente di € 3.000 per le fatture emesse e di € 3.600 per i corrispettivi IVA inclusa certificati da ricevuta fiscale o tagliando sostitutivo per i quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, in quanto non trova applicazione il regime speciale IVA di cui all'art. 74-ter, del DPR n. 633/72. **Il soggetto obbligato alla comunicazione è il prestatore del servizio principale, cioè il vettore, ed in generale il fornitore del servizio principale e non l'agenzia di viaggi intermediaria.** Sarà ad esempio il vettore aereo a comunicare le operazioni di importo non inferiore a € 3.600 (il biglietto aereo vale come scontrino fiscale).

Viene rammentato che, se le prestazioni sono effettuate tramite agenzie di viaggi intermediarie, il tour operator può emettere la fattura ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72 entro il mese successivo a quello

di effettuazione della prestazione, e può domiciliarla presso la stessa agenzia intermediaria<sup>4</sup>.

Anzi la fattura emessa dal tour operator non deve essere consegnata al viaggiatore se l'agenzia di viaggi intermediaria, prima di riceverla, ha emesso a richiesta del cliente, una fattura o altro documento equipollente. In tale caso, il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall'intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all'originale della fattura del tour operator<sup>5</sup>.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'Amministrazione finanziaria, pur ribadendo che l'operazione di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, disciplinata ai sensi dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72, deve essere inserita nella comunicazione del tour operator, quest'ultimo può farsi assistere dall'agenzia di viaggi, che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza, al fine di acquisire il codice fiscale e tutti gli elementi utili alla compilazione della comunicazione medesima.



4 Art. 4, comma 2, del Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340.

5 Art. 4, comma 3, del DM n. 340/1999.





# Brillanti, Innovativi, Migliori

## **In Amadeus vogliamo essere Brillanti, Innovativi, Migliori**

Lo staff di Amadeus coordina in tutto il mondo i propri sforzi per supportarti nel raggiungimento di obiettivi Brillanti.

Il nostro approccio Innovativo vuole accrescere il valore di ogni singolo elemento del viaggio.

Ambiamo ad offrire servizi e soluzioni Migliori

per aiutarti a ottenere eccellenti risultati di business.

Insieme possiamo essere Brillanti, Innovativi, Migliori per il settore dei viaggi e del turismo del futuro.

# Ultime dall'Ufficio Legale

a cura dell'Avv. Federico Lucarelli

## Le risposte alle domande fatte da Voi

### Tracciabilità dei flussi finanziari

In merito all'utilizzo dei conti correnti dedicati per le operazioni in entrata e uscita delle singole commesse contrassegnate da un numero CIG chiediamo:

- nell'ambito di un singolo contratto (viaggio con incasso dal cliente e relativi pagamenti ai diversi fornitori) è necessario usare un unico conto corrente dedicato per tutte le operazioni relative a tale contratto

oppure

- nell'ambito di un singolo contratto si possono usare più conti correnti (es. un conto per incasso da cliente e un altro per pagare il fornitore), basta che questi diversi conti correnti vengano tutti comunicati alle parti come previsto?

"L'art. 6, comma 4, D.L. 187/2010, convertito con modifiche dalla L. 217/2010, ha interpretato l'espressione "**conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva**" di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/2010 - che detta le norme sulla tracciabilità finanziaria - nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione circa il conto o i conti utilizzati e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche.

Secondo l'interpretazione fornita dallo stesso legislatore, pertanto, ritengo che nell'ambito di un singolo contratto possano essere utilizzati anche più conti correnti, purché gli estremi di tutti i conti vengano comunicati nei termini di legge".

### Ripetizione integrale in caso di decesso

La nostra agenzia ha prenotato un tour (viaggio di nozze) [...] appoggiandosi al T.O. [...]

Purtroppo, 5 giorni prima del matrimonio, lo sposo e' deceduto improvvisamente.

Abbiamo provveduto subito a contattare il T.O. inviando tutta la documentazione da loro richiesta (certificato del 118; certificato di morte rilasciato dal medico legale e certificato del comune; certificato delle avvenute pubblicazioni) richiedendo il rimborso totale del soggiorno visto l' accaduto.

[...] Nel viaggio erano state inserite ben 2 polizze ma nessuna di esse prevede il rimborso in caso di morte.

[...]Sul totale ci hanno accordato una ripetizione solo parziale.

"Il decesso di un turista che abbia acquistato un pacchetto di viaggio - peraltro nel caso di specie si trattava di viaggio di nozze - è sicuramente causa di estinzione dell'obbligazione ex art. 1256, con conseguente applicazione della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di organizzazione del viaggio, che si scioglie. Un caso da porre all'attenzione è stato trattato dalla Cassazione (Sentenza cass., Sez. III, 28.12.2007 n. 26958) la quale nell'ipotesi di un coniuge deceduto improvvisamente il giorno precedente all'inizio del soggiorno, ha ritenuto corretta la pronuncia di I grado del Giudice di Pace, il quale aveva riconosciuto la ricorrenza dell'estinzione dell'obbligazione e della risoluzione per causa sopravvenuta non imputabile, con obbligo da parte dell'operatore di ripetizione integrale di quanto versato.

Peraltro nel corpo della motivazione della sentenza (che riguarda più specificatamente il contratto di albergo) si sottolinea il venir meno della "causa negoziale concreta", che, come da recente giurisprudenza (cassazione n.1315/2007), è stata individuata nello "scopo turistico o finalità turistica" che pertanto deve considerarsi venuta meno nel caso di specie ove uno dei due coniugi è deceduto, rendendo del tutto vana la funzione vacanziera del viaggio stesso".

### Quesiti sul codice del turismo

Legge 1084 CCV – abrogata ma dopo un anno. Ora è da considerare ancora in vigore oppure no?

E se è in vigore, regola ancora la vendita di servizi singoli (trasporto, albergo)?

"La CCV risulterà abrogata quando sarà divenuta efficace la "denuncia" effettuata dallo Stato Italiano, secondo quanto stabilito dall'art. 37 della Convenzione stessa. Una volta che lo Stato Italiano

abbia notificato, tramite il Ministero degli Esteri, la dichiarazione di "denuncia", la stessa avrà l'effetto solo un anno dopo dalla data di ricevimento della notifica da parte del Governo Belga, il quale è il soggetto depositario della Convenzione, ai sensi dell'art. 43 della Convenzione stessa. Dovremo quindi attendere la data della notifica della denuncia per avere la data certa di perdita di efficacia della CCV che, fino ad allora, resta in vigore".

*Il Modulo contratto vendita dovrà essere modificato con le nuove regole del codice, peraltro, l'art.35 del codice al punto 2, parla della vendita di servizi disaggregati e afferma che il venditore è tenuto a rilasciare al turista i documenti portanti la sua firma anche elettronica.*

*Cosa significa questo? La frase "è tenuto" va considerato un obbligo?*


"Effettivamente la indicazione del comma II dell'art. 35 non è di facilissima interpretazione. Né ci aiuta la Relazione governativa accompagnatoria del provvedimento, la quale si limita a precisare: "l'intervento si pone l'obiettivo di individuare gli adempimenti del venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato".

Volendo interpretare in senso complessivo ed organico tale disposizione con l'ampliamento della definizione del pacchetto turistico (estesa anche alle vendite tramite piattaforme di "pacchetti dinamici"), ritengo che il legislatore abbia voluto imporre per l'intermediario (cioè per l'agenzia di viaggi venditrice anche di un singolo servizio "disaggregato") l'obbligo di procurare i documenti che attestino la conclusione del contratto procacciato. Il problema è d'interpretare il termine "la sua firma", che a mio avviso non va inteso come la firma dell'agenzia di viaggi intermediaria, bensì la firma (anche digitale) del fornitore del servizio disaggregato: tale interpretazione mi sembra la più aderente e razionale, tenuto conto che nell'ambito della qualificazione del rapporto giuridico di intermediazione, l'agente intermediario è un mandatario con rappresentanza e quindi non entra nella vicenda negoziale del contratto procacciato, che viene concluso semplicemente tra il turista ed il fornitore. A mio avviso la norma vuole solo responsabilizzare l'agente di viaggio intermediario, che ove reperisca servizi disaggregati su internet o quant'altro deve comunque procurare al turista documenti contrattuali e voucher, che possano costituire documenti di legittimazione per poter validamente pretendere la prestazione del servizio acquistato a fronte del pagamento effettuato".

*La figura dell'intermediario (art.33), che rappresenta la quasi totalità delle AdV, appare molto limitata, il fatto che intermediario è anche il soggetto che, non professionalmente e senza scopo di lucro, vende pacchetti turistici o singoli servizi disaggregati, non ritiene significhi un aumento di attività di sleale concorrenza e di abusivismo?*

"Le associazioni non riconosciute già erano abilitate a svolgere attività turistica dalla legge quadro 17 maggio 1983 n. 217, il cui art. 10 recitava "le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi", così come dalla successiva legge 29.03.2001 n. 135, secondo quanto disposto ai commi 9 e 10 dell'art. 7, i quali, in aggiunta di quanto già previsto dalla citata disposizione del 1983, richiamavano la necessità delle associazioni di uniformarsi a quanto previsto dalla CCV e dal Dgls 17.03.1995 n. 111. Pertanto, essendo ferma volontà degli estensori del nuovo Codice quella di non eliminare tale ruolo dell'associazionismo del Turismo già presente, l'attività tecnica di Fiavet si è concentrata nel rimarcare che l'attività associativa doveva rimanere limitata ai soli associati, nel pretendere che quest'ultima fosse svolta con le medesime identiche regole (quindi con gli stessi oneri e adempimenti) delle agenzie di viaggio, benché con carattere non imprenditoriale.

Sotto tale aspetto, quindi, l'assenza di scopo di lucro renderà obiettivamente difficile che l'associazionismo riesca a concorrere validamente con le imprese, tenuto conto che si dovrebbe organizzare un'attività senza margini di profitto".



## NUOVO TRAVEL AGENT'S HANDBOOK

Il nuovo Travel Agent's Handbook e il Manuale BSP possono essere visionati sul sito internet della IATA.

Il TAH contiene i criteri finanziari locali e le Risoluzioni che sono entrate in vigore a partire dal 1 giugno 2011.

Ecco i cambiamenti principali del TAH:

### 1. Criteri locali

- raccomandazioni unilaterali IATA sulle qualifiche del personale: nel 2010 la IATA ha introdotto unilateralmente degli standards sulle qualifiche del personale. L'ECTAA ha richiesto la rimozione di questi standards, inviando una copia della stessa lettera alla Commissione Europea.

L'argomento è stato trattato anche nel corso dell'ultima riunione del PAPGJC, nella quale la IATA ha chiarito che i termini usati non si riferiscono a "criteri di qualificazione", ma solo a "raccomandazioni" e che gli agenti sono perfettamente liberi di determinare le modalità di formazione del loro personale.

Le compagnie aeree hanno mostrato di essere d'accordo con gli agenti sul fatto che queste disposizioni dovrebbero essere tolte dal TAH.

L'ECTAA scriverà nuovamente alla IATA ed alla Commissione Europea per chiederne la rimozione, nel frattempo è necessario sottolineare il fatto che tali disposizioni hanno la natura - non vincolante - di raccomandazioni.

### 2. Risoluzione 818g sulle "sales agency rules"

- processo decisionale per modificare i criteri finanziari locali: i criteri finanziari locali possono essere modificati solo con le raccomandazioni degli APJC locali. Adesso qualsiasi membro dell'APJC o qualsiasi gruppo di membri può fare delle proposte unilaterali al PAConf per modificare i criteri finanziari locali se l'APJC non ha raggiunto un accordo entro 24 mesi o 4 incontri.

-adattamento all'ambiente degli e-tickets: nella sezione 5 sugli standard di sicurezza, sono stati eliminati tutti i riferimenti relativi alle "serrature di sicurezza". La nuova definizione della sezione 5 si riferisce alla sicurezza dei locali e dei sistemi, senza specificare di cosa si tratti. L'agente è reso responsabile di assicurare che solo persone autorizzate abbiano accesso alle sue premesse ed all'uso dei suoi sistemi.

- tasse per gli agenti: penalità nei casi di ritardi nei pagamenti dei canoni annuali: applicazione di una penalità pari al 10% per gli agenti che versano in ritardo il canone annuale IATA.

- rimessa di valuta: gli agenti sono tenuti a trasferire la valuta indicata sul biglietto e fatturato dall'agente

- irregolarità accumulate: in caso di inadempienza a seguito di irregolarità accumulate, le azioni per il recupero del credito possono essere attivate per tutte le sedi dell'agente.

- garanzie finanziarie richieste dall'agente: se una compagnia aerea ha richiesto una garanzia finanziaria ad un agente IATA, non avrà diritto a nessun pagamento da parte della garanzia finanziaria IATA, fino a quando l'insieme delle obbligazioni dell'agente nei confronti degli altri Membri della IATA non siano state adempiute.

### 3. Risoluzione 820e sulle revisioni proposte dal Travel Agency Commissioner (TAC)

Questi i più importanti aspetti degli emendamenti:

- è stato rimosso il potere del TAC di decidere se un agente debba fornire una garanzia bancaria allo scopo di ottenere un rimedio interlocutorio. La richiesta di una garanzia bancaria è resa obbligatoria.

### 4. Risoluzione 850m sugli ADM

- a seguito delle raccomandazioni del ASTWG, le compagnie aeree devono specificare per quale motivo è stato imposto un sovrapprezzo.

- per quanto riguarda gli ADM sui rimborsi, il termine entro cui emettere un ADM che può essere effettuato tramite il BSP è stato cambiato in 9 mesi dopo che l'agente ha eseguito il rimborso.

### 5. Risoluzione 850p sulle garanzie mobiliari

È stato specificato che le uniche forme di sicurezza finanziaria sono le garanzie bancarie e gli schemi assicurativi.

### 6. Manuale BSP

La prefazione della nuova edizione del Manuale BSP indica che l'edizione del 2011 contiene delle modifiche che riflettono la decisione del PAConf/33 le quali includono riferimenti al "Traffic Standard Documents" e "Security and Stock Control".



# Le convenzioni **Fiavet Servizi**



Fondata nel 1997 Wind Telecomunicazioni SpA è uno dei pochi operatori in Europa che offre servizi integrati di telefonia fissa, mobile e Internet. È il primo operatore alternativo sul mercato della telefonia fissa, è al primo posto in Italia tra i portali internet (con Libero) ed è tra i maggiori Internet Service Provider (ISP) italiani.



La Budget Autonoleggio è nata negli Stati Uniti nel 1958 per rivolgersi a persone *Budget oriented*, ossia attente al rapporto qualità-prezzo. È la terza società di autonoleggio al mondo, con un network diffuso in 128 Paesi e più di 3.400 location.



Il Gruppo CDS Service offre su piattaforma e-learning la gamma più completa di servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 (redazione del documento di valutazione rischi, corsi di formazione obbligatori per RSPP, addetto all'antincendio e primo soccorso, RLS, formazione ed informazione del lavoratore).



Intesa Sanpaolo è il Gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Leader in Italia grazie ad una rete distributiva senza eguali, ha una forte presenza internazionale focalizzata nell'Europa centro-orientale e nel bacino del Mediterraneo.



Nata nel settembre del 2001, Leasys opera nel mercato del noleggio a lungo termine per progettare e fornire i migliori servizi legati alla gestione di vetture, veicoli, attrezzati e mezzi speciali. Offre la risposta a qualsiasi esigenza di mobilità, attraverso soluzioni articolate e sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.



La Innovation Group ha ideato un servizio mailing professionale riservato alle aziende che operano nel mondo del Turismo: *MailForAll*. Questo programma consente l'invio di una comunicazione/offerta ad oltre 12.500 Agenzie in Italia e circa 11.700 all'estero. In più, la Innovation Group propone il Catalogo Elettronico, con il quale è possibile trasformare depliant, brochure, album e riviste in dinamici strumenti di visualizzazione.



AIGO è un'agenzia di marketing e comunicazione integrata, attiva nel settore del turismo sin dalla sua fondazione nel 1990, che fornisce supporto strategico, consulenziale e operativo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di business.



Colibri04, pensato da Sogetras, è il modo più veloce e conveniente di spedire documenti fino a 4 kg in Italia senza costi aggiuntivi relativi alle giacenze o adeguamenti vari delle tariffe. La mission è quella di offrire, esclusivamente alle aziende, un servizio altamente specializzato, studiato sull'esigenza del Cliente, strutturato in modo semplice e conveniente, commercializzato attraverso internet e telefono



La Catalog srl, facente parte della Sogegroup, è una società specializzata nella gestione logistica del catalogo turistico. Offre: stoccaggio del materiale; emissione degli ordini di spedizione; confezionamento automatico; stampa del documento di viaggio; consegna del materiale entro 7 gg presso tutte le Agenzie di Viaggio presenti sul territorio nazionale e nella Svizzera italiana; prova di consegna; gestione delle giacenze.



La System Time, fondata nel 1992, è oggi una delle imprese leader nel campo della progettazione, consulenza e realizzazioni di soluzioni informatiche per imprese turistiche. Può fornire una vasta gamma di prodotti e servizi, che vanno dai gestionali operativi e contabili, CRM, connettività internet, sviluppo siti Web, installazione centralini VOIP, alla consulenza fiscale e amministrativa.



La Tor Graphic è specializzata nella progettazione e realizzazione di siti web aziendali e per enti pubblici. La sua attività copre ogni esigenza attraverso software personalizzati web based, soluzioni dinamiche (ASP/PHP), web design originale e innovativo, strumenti avanzati web 2.0, portali, blog, e-commerce, cataloghi e gestione archivi, gestione autonoma dei contenuti (CMS), ottimizzazione per motori di ricerca (SEO), hosting, help desk service, formazione del personale



La Venus, realtà imprenditoriale attiva su tutto il territorio nazionale nell'ambito dei gadget promozionali, nasce nel 2001 da una idea dinamica, innovativa ed attuale di considerare l'articolo promozionale un gadget utile pratico e funzionale o insolito ed abilmente disegnato in grado di contraddistinguere un'Azienda.



Dolphin Italia, fondata a Padova nel 1991 da un gruppo di specialisti dell'amministrazione nel settore turistico e di sviluppo software, offre soluzioni di back-office (sempre in linea con la legislazione italiana di settore) e, con la collaborazione di un team dedicato, servizi contabili integrati con le soluzioni tecnologiche offerte. Grazie alla piattaforma multicanale completa per il punto vendita dell'agenzia, denominata Dolphin Travel Manager, è possibile effettuare prenotazioni di voli, hotel, autonoleggio, assicurazioni e gestire la vendita in modo sicuro dalla ricezione alla produzione dei documenti di viaggio.

# Elenco circolari per gli associati

consultabili sul nostro sito

## GENNAIO-LUGLIO 2011

[www.fiavet.it](http://www.fiavet.it)

- 053. Decisione della Corte di Giustizia europea sul Regolamento DBC
- 052. Vittoria di ANRV contro Ryanair sulla trasparenza delle commissioni sulle carte di credito
- 051. Votata la nuova Direttiva sui diritti dei consumatori al Parlamento Europeo
- 050. Comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro"
- 049. Revisione congiunturale speciale per l'anno 2010 per tenere conto degli effetti della crisi economico-finanziaria
- 048. Iniziativa Enit- progetto BRIC - Workshop in Russia - settembre 2011
- 047. Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - ulteriori chiarimenti
- 046. Proroga termini di versamento per l'anno 2011 dovuti dai contribuenti e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP
- 044. Comunicazione telematica delle operazioni IVA, cosiddetto "spesometro" - primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 30 maggio 2011, n. 24/e
- 043. Studi di Settore - bozza del nuovo quadro X per tenere conto della crisi economico-finanziaria anche per il periodo d'imposta 2010
- 042. Rinvio della rimozione delle restrizioni per il trasporto di liquidi del duty free nel bagaglio a mano
- 041. Iniziative. "incoming e outgoing" di Governo
- 039. Quas-bando per premi di laurea 2011
- 038. Questionario sulla comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi a regime fiscale privilegiato (black-list)
- 037. Nuovo aggiornamento lista nera vettori aerei
- 035. Nuove regole IATA sul trasporto del bagaglio
- 033. Tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010
- 032. Trattamento IVA delle provvigioni ricevute dagli Hotel comunitari
- 031. Studi di settore - bozza del nuovo modello UG78U 2011, per il periodo d'imposta 2010
- 029. Regolamento comunitario n. 282/2011-disposizioni di attuazione delle norme sul luogo di imposizione IVA delle prestazioni di servizi (dir. 2006/112/CE)
- 024. Entrata in vigore del regolamento sui diritti dei passeggeri via bus
- 023. Festa Nazionale del 17 marzo 2011
- 019. Nuova direttiva sui ritardi nei pagamenti commerciali
- 009. Ulteriore approfondimento giuridico dello "sconsiglio" della Farnesina per l'Egitto relativamente al settore crocieristico
- 008. Effetti giuridici dello "sconsiglio" della Farnesina per l'Egitto
- 001. Entrata in vigore del regolamento sui diritti dei passeggeri marittimi

## Circolare. 051. - Votata la nuova direttiva sui diritti dei consumatori al parlamento europeo

a cura dell'Avvocato Federico Lucarelli

Lo scorso 23 giugno la sessione Plenaria del Parlamento Europeo ha adottato la nuova Direttiva sui diritti dei consumatori.

Il testo della Direttiva verrà formalmente approvato dal Consiglio nelle prossime settimane, ma ciò rappresenterà solo una formalità. Il testo sarà poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere implementato dagli Stati Membri entro 2 anni, probabilmente per la fine del 2013.

Queste le caratteristiche principali della Direttiva:

- i contratti sui pacchetti viaggio, che sono regolati dalla Direttiva 90/314, sono completamente esclusi dall'ambito della Direttiva sui diritti dei consumatori, ma sono esclusivamente soggetti alla Direttiva "pacchetti";
- i contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali non sono soggetti al diritto di recesso per quanto riguarda le disposizioni relative all'alloggio, ma rimangono soggetti alle altre disposizioni della Direttiva, in particolare sugli oneri di informazione;

- i servizi di trasporto dei passeggeri sono solo marginalmente soggetti alla Direttiva, essi non sono soggetti al diritto di recesso quando si tratta di contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, essi comunque rimangono soggetti alle seguenti disposizioni:

- 1) se un contratto a distanza per i servizi di trasporto dei passeggeri deve essere concluso per via elettronica e impone al passeggero di effettuare un pagamento, il consumatore deve essere messo al corrente di ciò;
- 2) il divieto di addebitare al consumatore i costi che superano i costi sostenuti dal rivenditore per l'uso di uno strumento di pagamento;
- 3) l'obbligo di ottenere l'esplicito consenso del consumatore per ogni pagamento extra per la remunerazione dell'obbligazione principale del rivenditore. Le caselle pre-selezionate sono vietate.

Il Capitolo V sulle clausole vessatorie è stato completamente eliminato, pertanto rimane in vigore l'attuale Direttiva 93/13 sulle clausole vessatorie.



# Riferimenti Fiavet

## Presidente Fiavet Nazionale

Cinzia Renzi

## Presidente d'Onore

Giuseppe Cassarà

## GIUNTA NAZIONALE

### Presidente Fiavet Nazionale

Cinzia Renzi

### Vice Presidente Vicario

Roberto Cividin

### Vice Presidente

Fortunato Giovannoni

### Componenti di Giunta

Massimo Madarena

Enzo Manunza

Antonio Pessagno

Antonio Scipioni

## Segretario Generale

Dott. Daniele Fiorini

## Segreteria

Patrizia Maracchioni

Elisabetta Moretti

Donatella Sacchetti

## Ufficio Fiscale

Dott. Pierluigi Fiorentino

## Ufficio Legale

Avv. Federico Lucarelli

## FIAVET NAZIONALE

Presidente Cinzia Renzi  
Indirizzo P.zza G.G. Belli, 2 · 00153 Roma  
Tel. 06 58.83.101  
Fax 06 58.97.003  
E-mail fiavet.nazionale@fiavet.it

## FIAVET LAZIO

Presidente Andrea Costanzo  
Indirizzo Via Castelfidardo, 18 · 00185 Roma  
Tel. 06/48.85.051  
Fax 06/48.35.09  
E-mail info@fiavet.lazio.it

## FIAVET SICILIA

Presidente Filiberto Manno  
Indirizzo Via Libertà, 37/i · 90139 Palermo  
Tel. 091/62.53.673  
Fax 091/62.58.749  
E-mail fiavet@mbox.infcom.it

## FIAVET ABRUZZO E MOLISE C/O BALTOUR

Presidente Agostino Ballone  
Indirizzo C.da Piano Delfico s.n. · 64100 Teramo  
Tel. 0861/55.48.89  
Fax 0861/55.44.81  
E-mail fiavet.abruzzoemolise@baltour.it

## FIAVET LIGURIA

Presidente Marina Isola  
Indirizzo Via Cesarea, 8/6 · 16121 Genova  
Tel. 010/56.48.61  
Fax 010/86.30.965  
E-mail info@fiavetliguria.com

## FIAVET TOSCANA

Presidente Andrea Donati  
Indirizzo Via Giuseppe Giusti, 9 · 50121 Firenze  
Tel. 055/23.45.460  
Fax 055/24.69.809  
E-mail fiavet@confturismotoscana.it

## FIAVET CALABRIA C/O MADARENA VIAGGI

Presidente Massimo Madarena  
Indirizzo P.zza Pitagora, 5 · 88900 Crotona  
Tel. 0962/24.923  
Fax 0962/21.872  
E-mail fiavetcalabria@libero.it

## FIAVET LOMBARDIA

Presidente Luigi Maderna  
Indirizzo C.so Venezia, 47 · 20123 Milano  
Tel. 02/77.50.609  
Fax 02/77.52.430  
E-mail segreteria@fiavet.com

## FIAVET TRENTINO

Presidente Laura Bolgia  
Indirizzo Via Solteri, 78 · 38100 Trento  
Tel. 0461/88.04.35  
Fax 0461/88.03.00  
E-mail fiavet@ucts.tn.it

## FIAVET CAMPANIA E BASILICATA

Presidente Ettore Cucari  
Indirizzo Via Santa Lucia, 36 · 80132 Napoli  
Tel. 081/55.21.656  
Fax 081/24.57.700  
E-mail info@fiavetcampania.it

## PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Commissario Straordinario Fortunato Giovannoni  
Indirizzo C.so Duca degli Abruzzi, 42 · 10100 Torino  
Tel. 06/58.83.101  
Fax 06/58.97.003  
E-mail fiavet.nazionale@fiavet.it

## FIAVET UMBRIA

Presidente Fortunato Giovannoni  
Indirizzo Via Sette Valli, 320 · 06129 Perugia  
Tel. 075/50.67.176  
Fax 075/50.67.177  
E-mail fiavet@confcommercio.pg.it

## FIAVET EMILIA ROMAGNA E MARCHE

Presidente Paolo Mazzola  
Indirizzo Via Tiarini, 22 · 40129 Bologna  
Tel. 051/41.56.050  
Fax 051/41.56.051  
E-mail info@fiavet.emilia-romagna.it

## FIAVET PUGLIA

Presidente Francesco De Sario  
Indirizzo P.zza Moro, 33 · 70122 Bari  
Tel. 080/52.13.281  
Fax 080/52.13.281  
E-mail fiavet.puglia@tiscali.it

## FIAVET VENETO

Presidente Antonio Scipioni  
Indirizzo Via Sorio, 89 · 35141 Padova  
Tel. 049/87.22.387  
Fax 049/87.35.675  
E-mail fiavetveneto@touritel.com

## FIAVET FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidente Roberto Cividin  
Indirizzo Via San Nicolò, 7 · 34121 Trieste  
Tel. 040/77.07.371  
Fax 040/77.07.362  
E-mail segreteria.fiavet@confcommerciotrieste.it

## FIAVET SARDEGNA

Presidente Enzo Manunza  
Indirizzo Via Dante, 30 CP/74B · 08100 Nuoro  
Tel. 0784/39.249  
Fax 0784/39.249  
E-mail fiavetsardegna@fiavetsardegna.it

## AINeT

Presidente Franco Gattinoni  
Indirizzo C.so Venezia, 49 · 20121 Milano  
Tel. 02/77.50.386  
Fax 02/79.43.72  
E-mail ainet@unione.milano.it